

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 139

OGGETTO: Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'INPS per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 18 dicembre 2024

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 maggio 2024;

Il Segretario

Il Presidente

Visto l'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, recante *"Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"*, il quale prevede, al comma 59, a decorrere dall'anno 2024, per il triennio 2024-2026, la concessione di un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, a favore dei soggetti residenti nella Regione, titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS, il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili e che risultino in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità o di una dichiarazione sostitutiva unica, per un valore pari o inferiore a 15.000 euro;

Visti i commi 59 e 62 del predetto articolo 7 che prevedono rispettivamente che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del pagamento, e che per l'anno 2024 detti requisiti devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del Regolamento attuativo previsto dal comma 60 della citata legge regionale n. 7/2024;

Visto, altresì, il comma 61 del predetto articolo 7, il quale prevede che, per la gestione della misura in oggetto, la Regione stipuli con l'INPS una Convenzione al fine di determinare le modalità di accesso e di erogazione del sussidio nonché l'onere a carico della Regione per il servizio;

Visto il *"Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)"*, approvato con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2024, n. 1757 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 25 novembre 2024, n. 150, con il quale è definito l'ammontare del sussidio e sono disciplinati i criteri e le modalità di individuazione dei beneficiari, le modalità di erogazione e di gestione della misura, i termini della collaborazione istituzionale con l'INPS;

Preso atto che la Regione ha destinato risorse finanziarie per un importo complessivo pari a euro 45 milioni, suddiviso in ragione di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l'erogazione del servizio, prevedendo, altresì, l'importo complessivo pari a euro 750.000, suddiviso in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a copertura degli oneri e delle spese correlati alla Convenzione con l'INPS;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Preso atto che la Convenzione in oggetto individua le modalità di collaborazione tra l'INPS e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzate all'erogazione del

sussidio economico annuale a titolo assistenziale, di cui al citato articolo 7, commi 59-64, della legge regionale n. 7/2024;

Preso atto che l'Istituto si impegna a fornire alla Regione, preliminarmente all'erogazione del sussidio, il numero dei beneficiari, in termini di dati aggregati e anonimi, individuati sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati e secondo i criteri e i requisiti indicati nel Regolamento allegato alla Convenzione;

Preso atto che l'Istituto provvede a erogare il sussidio, previo controllo dei requisiti richiesti, con le medesime modalità utilizzate per la corresponsione del rateo mensile della prestazione previdenziale o assistenziale, aggiornando, altresì, la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni;

Preso atto che la Regione provvede ad accreditare preventivamente all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio, comprensiva del rimborso, a favore dell'Istituto, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento e che detto accredito preventivo è condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento della misura prevista;

Preso atto, altresì, che la Regione trasferisce all'INPS un importo ulteriore pari al 5% della predetta provvista, al fine di consentire il pagamento del sussidio economico a soggetti il cui diritto al beneficio venga riconosciuto successivamente alla comunicazione da parte dell'INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista finanziaria;

Preso atto che, in via di prima applicazione, la Regione accrediterà all'INPS una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all'anno 2024, determinata sulla base dei beneficiari della misura comunicati da INPS, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario a erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi, che dovranno essere in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del Regolamento, e che, unitamente alla provvista finanziaria, sarà accreditata all'INPS la somma spettante a titolo di rimborso degli oneri;

Tenuto conto che l'INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura dei sussidi da erogare e del correlato rimborso degli oneri dovuto all'Istituto;

Preso atto che la Regione riconosce all'INPS un importo determinato in via forfettaria nella misura di € 5,26 per ogni beneficiario, a titolo di rimborso degli oneri per le attività previste dalla Convenzione, un importo pari a € 16.000,00 per l'anno 2024, € 5.000,00 per l'anno 2025 ed € 5.000,00 per l'anno 2026 per i costi relativi alle attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica, rimborsando, altresì, i costi sostenuti per il servizio di pagamento nella misura di € 0.03 per bonifico su IBAN e di € 3,84 per bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa;

Rilevato che nella Convenzione sono previste clausole di esonero dell'Istituto da eventuali responsabilità derivanti dall'attuazione della misura;

Preso atto che la Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse all'attuazione della stessa;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'allegata Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'INPS per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Convenzione per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

tra

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito anche "Regione FVG" o "Regione", con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia, 1, codice fiscale 80014930327, nella persona

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito anche "INPS" o "Istituto" con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 800078750587, nella persona

Di seguito denominate congiuntamente "le Parti"

VISTI

- l'art. 7, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante *"Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"* il quale, al comma 59, prevede che, al fine di mitigare la condizione di povertà e di vulnerabilità economica dei pensionati e di favorirne l'inclusione sociale e l'autonomia economica, a decorrere dal 2024, per il triennio 2024-2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, ai soggetti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero titolari di pensioni sociali o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, e in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità o di una DSU attestata del nucleo familiare di appartenenza dalle quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro;
- il *"Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7"*

(Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" (di seguito Regolamento), approvato con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2024 n. 1757 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione del 25 novembre 2024, n. 150, che stabilisce l'ammontare del sussidio e regola le modalità di attuazione della misura;

- i commi 59 e 62 del predetto art. 7 i quali prevedono, rispettivamente, che i requisiti di accesso al sussidio annuale devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del pagamento e che per l'anno 2024, in via di prima applicazione, detti requisiti devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia il giorno successivo a quello di pubblicazione del Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 4 dicembre 2024;
- il comma 61 del citato art. 7 il quale prevede che, per la gestione della misura, la Regione FVG stipuli apposita convenzione con l'INPS al fine di determinare le modalità di accesso e di erogazione del sussidio e l'onere a carico della Regione per il servizio;
- il comma 63 del predetto art. 7, ai sensi del quale la Regione, per le finalità di cui al citato comma 59, ha destinato la spesa complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n.4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65;
il comma 64 dell'art. 7 sopra citato, ai sensi del quale la Regione, per le finalità di cui al citato comma 61, ha destinato la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 28 aprile 2020;

CONSIDERATO

- che, per quanto sopra esposto, la Regione FVG, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, si avvale della collaborazione dell'INPS per l'erogazione del sussidio di cui al citato comma 59 dell'art. 7 della legge regionale del 7 agosto 2024, n. 7;

Tutto ciò visto e considerato, quale parte integrante dell'accordo, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra la Regione FVG e l'INPS per l'erogazione del sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, di cui all'art. 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e del relativo Regolamento, allegato alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante.

2. Ai fini dell'attuazione della citata misura, la Regione FVG ha destinato la spesa complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. Per la copertura degli oneri e delle spese derivanti dalla presente Convenzione, la Regione FVG ha destinato la spesa complessiva di 750 mila euro, suddivisa in ragione di 250 mila euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. La spesa e gli oneri di cui al precedente comma 2 sono individuati a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65 della citata Legge regionale n. 7/2024.

Articolo 2 Soggetti destinatari del sussidio

1. I destinatari della misura sono i soggetti individuati nel Regolamento (allegato 1), in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residente in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) essere titolare di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS;

c) essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, ovvero di una Dichiarazione Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza, dai quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.

L'INPS si impegna ad accertare i requisiti di cui ai punti a), b) e c) attraverso la consultazione dei propri archivi e, ai fini dell'erogazione del beneficio, utilizzerà i dati come risultano alla data dell'interrogazione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, la Regione ha previsto l'erogazione del sussidio, in un'unica soluzione, di norma nel mese di giugno di ciascun anno, ai soggetti che, nel detto mese di riferimento, risultano titolari di trattamento pensionistico o assistenziale di cui al comma 1, lettera b).

3. L'INPS provvede, per conto della Regione, all'erogazione del sussidio ai beneficiari di cui al comma 1, secondo le modalità previste nella presente Convenzione, senza necessità di presentare un'apposita domanda.

4. L'INPS effettuerà il pagamento del sussidio con le medesime modalità utilizzate per la corresponsione del rateo mensile della prestazione previdenziale o assistenziale e, nel caso di accredito diretto, sullo stesso strumento di riscossione intestato al beneficiario sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell'Istituto.

Articolo 3 Impegni delle Parti

1. L'INPS, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, fornisce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in termini di dati aggregati ed anonimi, il numero dei beneficiari, individuati secondo i criteri e i parametri di cui al Regolamento, preliminarmente ad ogni erogazione del sussidio ai singoli beneficiari.

2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia trasferisce le risorse destinate all'erogazione del sussidio regionale di cui all'articolo 1 con le modalità previste dall'art. 4 della presente Convenzione.

3. L'INPS si impegna, su autorizzazione della Regione, a erogare il sussidio regionale ai soggetti di cui all'articolo 2, e ad aggiornare la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni.

Il pagamento del sussidio avviene secondo le modalità comunicate a INPS ai fini della corresponsione della prestazione pensionistica/assistenziale:

- in caso di accredito su conto dotato di IBAN: INPS indicherà nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell'operazione la seguente dicitura "sussidio economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 7 (commi da 59 a 64) della Legge Regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.fvg.it".

- in caso di pagamento in contanti: INPS indicherà la seguente dicitura "sussidio economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 7 (commi da 59 a 64) della Legge Regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.fvg.it".

4. L'INPS invia ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell'utenza telefonica cellulare, o dell'indirizzo di posta elettronica, un SMS ovvero una mail/PEC con il seguente messaggio: "E' stato disposto a suo favore il pagamento del sussidio economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 7 (commi

da 59 a 64) della Legge Regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.fvg.it ”

5. Per l’attuazione della presente Convenzione, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce all’INPS il rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione del sussidio, ai sensi dell’art. 5.

6. La Regione e l’INPS forniranno apposita informativa sulle condizioni di erogazione della misura e sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

7. Su motivata richiesta della Regione potranno altresì essere trasmessi, esclusivamente per le finalità di controllo, di cui al successivo comma 8, e di informazione all’interessato in caso di precontenzioso o contenzioso e non in forma massiva, dati relativi a singoli percettori, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.

8. La Regione effettua i controlli su base campionaria. A tale fine la medesima potrà chiedere all’INPS la verifica di un numero di posizioni di norma non superiore alla percentuale del 2% della platea dei beneficiari annualmente individuati, una volta all’anno, non oltre 12 mesi dal pagamento del sussidio.

Articolo 4 **Provvista finanziaria**

1. La Regione provvede ad accreditare all’INPS, almeno quindici giorni prima della data di erogazione della mensilità di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento, sulla contabilità n. 1539 intestata a INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (IBAN IT83I0100003245231200001539) la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione del sussidio di cui alla presente Convenzione, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell’art. 5.

2. L’accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del sussidio da erogare e dei rimborsi dovuti all’Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento del sussidio.

3. L’INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura del sussidio e del rimborso dovuto ai sensi dell’art. 5.

4. La Regione trasferisce, altresì, all’INPS una maggiorazione dell’importo pari al 5% della provvista di cui al comma 1 al fine di consentire il pagamento del sussidio economico a soggetti il cui diritto al beneficio venga riconosciuto successivamente alla comunicazione da parte dell’INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista finanziaria.

5. In via di prima applicazione, la Regione accrediterà all’INPS una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all’anno 2024, determinata sulla base del numero dei beneficiari della misura comunicati da INPS in tempo utile, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario ad erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi, che risultano essere in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del Regolamento. Unitamente alla provvista finanziaria

sarà accreditata all'INPS la somma spettante a titolo di rimborso degli oneri di cui all'art. 5.

Articolo 5 Rimborso oneri

1. La Regione riconosce all'INPS, a titolo di rimborso dei costi per le attività previste dalla presente Convenzione, un importo determinato in via forfettaria nella misura di € 5,26 per ogni beneficiario. La Regione riconosce altresì all'INPS i costi relativi alle attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica, pari a € 16.000,00 per l'anno 2024, € 5.000,00 per l'anno 2025 e € 5.000,00 per l'anno 2026. La Regione rimborsa inoltre all'INPS i costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di € 0,03 per bonifico su IBAN e di € 3,84 per bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa. Gli importi dovuti annualmente a titolo di rimborso sono quantificati dall'INPS con apposita nota di debito. La Regione provvede al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della nota di debito.

2. L' INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia cura gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi.

3. All'atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

Articolo 6 Regime fiscale

1. La legge regionale n. 7/2024 ha qualificato il sussidio economico come sussidio corrisposto a titolo assistenziale e pertanto esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.

Articolo 7 Modalità scambio dati

1. Lo scambio di dati tra Regione e INPS avverrà con le modalità che le Parti concorderanno e con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

2. All'esito della corresponsione dei sussidi di cui alla presente Convenzione, ai fini del monitoraggio della spesa e di valutazione dell'impatto della misura, l'INPS comunica il numero dei destinatari ripartiti per sesso.

3. L'acquisizione di ulteriori informazioni – in linea con la disciplina, europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali citata nelle premesse e nel rispetto per l'INPS

del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 2020 - potranno essere concordate tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'INPS nel corso di validità della presente Convenzione, sempre che sia garantita la non identificabilità dei beneficiari del sussidio.

Articolo 8

Disposizioni in materia di protezione dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano all'osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

5. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le

rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 9 Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per eventuali pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 12.

2. I controlli, la revoca dei contributi concessi e il recupero degli importi corrisposti indebitamente sono a cura della Regione.

3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione del sussidio.

4. Le istanze e i reclami derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione.

5. Per le controversie giudiziarie volte ad ottenere il beneficio di cui alla presente Convenzione o a contestarne la misura, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 10 Recupero delle somme indebitamente erogate

1. In caso di indebito pagamento del sussidio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvede al recupero della prestazione indebita, comunicando al destinatario l'indebito e le modalità per la restituzione della somma dovuta.

Articolo 11 Monitoraggio, rendicontazione e attuazione

1. Gli aspetti tecnici e operativi della presente Convenzione saranno definiti attraverso successive intese tra le Parti.

2. Le Parti concordano sulla necessità di definire modalità di comunicazione relative all'erogazione del sussidio, al fine di rendere più agevole l'accesso alle informazioni da parte degli utenti.

3. Le Parti concordano forme di monitoraggio utili alle finalità di rispettiva competenza.

4. L'INPS renderà annualmente le operazioni di pagamento eseguite, fornendo alla Regione i dati consuntivi relativi agli importi erogati e ai beneficiari. I riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine saranno inclusi nella ricostituzione della provvista.

5. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'INPS e non erogate ai beneficiari saranno restituite alla Regione secondo modalità concordate.

Articolo 12 Durata

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse all'attuazione della medesima.

2. La presente Convenzione può essere modificata e/o integrata su richiesta di una delle Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto dalle Parti.

Art. 13 Controversie

1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Trieste.

Art. 14 Composizione della Convenzione

La presente Convenzione è composta da n. 14 articoli e da un Allegato "Regolamento regionale – Decreto n. 150 del 25 novembre 2024".

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

INPS



Decreto n° 0150 / Pres.

Trieste, 25 novembre 2024

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO ANNUALE AI TITOLARI DI PENSIONI INPS INFERIORI O PARI AL TRATTAMENTO MINIMO OVVERO DI PENSIONI SOCIALI O ASSEGNI SOCIALI OVVERO DI PENSIONI DI INABILITÀ PER GLI INVALIDI CIVILI AI SENSI DEI COMMI DA 59 A 64 DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2024, N. 7 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2024-2026, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 25/11/2024


Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 25/11/2024

GIANNI CORTIULA

in data 25/11/2024

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visto l'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, commi da 59 a 64 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che prevede per il triennio 2024-2026 l'istituzione di un sussidio economico annuale da erogarsi a titolo assistenziale ai titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del D.L. 463/1983 ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili al fine di mitigarne la condizione di povertà e di vulnerabilità economica e favorirne l'inclusione sociale e l'autonomia economica;

Vista il "Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1757 del 21 novembre 2024;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)".

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

-dott. Massimiliano Fedriga-

Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Natura del sussidio e requisiti dei beneficiari

Articolo 3 Individuazione dei beneficiari

Articolo 4 Ammontare del sussidio e modalità di erogazione

Articolo 5 Controlli e revoca del sussidio

Articolo 6 Provvista finanziaria

Articolo 7 Rapporti con INPS

Articolo 8 Norme transitorie

Articolo 9 Rinvio

Articolo 10 Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, ai titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo lordo risulti inferiore o pari al trattamento minimo, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, erogate dall'INPS.
2. Ai fini del riconoscimento del sussidio non rilevano le ulteriori rendite, prestazioni ed incrementi erogati ai soggetti di cui al presente articolo.

Art. 2 (Natura del sussidio e requisiti dei beneficiari)

1. Per accedere al sussidio i beneficiari devono essere in possesso, al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di erogazione, dei seguenti requisiti:
 - a) essere residente in Friuli Venezia Giulia;
 - b) essere titolare di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS;
 - c) essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, ovvero di una Dichiarazione Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza, dai quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.
2. Ai sensi del comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2024 il sussidio economico annuale è corrisposto in un'unica soluzione a titolo assistenziale ed è quindi esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del DPR n. 601/1973.

Art. 3 (Individuazione dei beneficiari)

1. Il procedimento volto all'individuazione dei beneficiari avviene d'ufficio, secondo i criteri e i parametri individuati nell'Allegato al presente Regolamento, del quale è parte integrante.
2. Sono beneficiari del sussidio le persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e che siano ancora titolari del trattamento pensionistico o assistenziale alla data della corresponsione da parte di INPS del rateo relativo alla mensilità di cui al comma 2 dell'articolo 4.
3. L'INPS provvede, per conto della Regione, all'individuazione dei beneficiari sulla base delle informazioni, attestazioni e dichiarazioni presenti nelle proprie banche dati.
4. L'INPS fornisce alla Regione, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, individuati sulla base del presente Regolamento e del relativo allegato, ai fini dell'autorizzazione al pagamento ai singoli beneficiari.
5. È obbligo del beneficiario aggiornare i dati relativi alle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rilasciate a INPS relative alle informazioni anagrafiche, all'indirizzo di residenza e ai recapiti personali, quali telefoni, e-mail e PEC, nonché quelle necessarie al rilascio dell'attestazione ISEE.

Art. 4 (Ammontare del sussidio e modalità di erogazione)

1. L'ammontare del sussidio annuale è pari a euro 350,00.
2. Il sussidio è erogato da INPS in un'unica soluzione, nel mese di giugno, di ciascun anno utilizzando le stesse modalità di pagamento comunicate all'INPS per il pagamento delle

prestazioni previdenziali o assistenziali.

Art. 5 (Controlli e revoca del sussidio)

1. INPS provvede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Ai controlli successivi su base campionaria, alle eventuali revoche e al recupero del sussidio erogato provvede l'Amministrazione regionale.

Art. 6 (Provvista finanziaria)

1. Sulla base della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, contenente i dati relativi alla platea dei beneficiari sulla cui base è calcolato l'importo da trasferire, la Regione provvede ad accreditare all'Inps la provvista finanziaria necessaria, unitamente alla somma spettante all'INPS a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento.
2. La Regione trasferisce all'INPS un importo pari al 5% della provvista di cui al comma 1 per consentire il pagamento del sussidio economico a soggetti il cui diritto al beneficio venisse riconosciuto successivamente alla comunicazione di INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista finanziaria.

Art. 7 (Rapporti con INPS)

1. I rapporti tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e INPS sono regolati da apposita Convenzione, prevista dall'articolo 7, comma 61 della legge regionale 7/2024 e stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Convenzione regola i rapporti tra le Parti in ordine ai seguenti aspetti:
 - a) modalità e termini di individuazione dei beneficiari del sussidio;
 - b) modalità e termini di trasmissione dei dati, aggregati e anonimi, utili alla determinazione della provvista finanziaria;
 - c) modalità e termini per il trasferimento all'INPS delle risorse destinate all'erogazione del sussidio da parte della Regione;
 - d) modalità di erogazione e comunicazione ai beneficiari del sussidio regionale;
 - e) modalità di informazione ai beneficiari sulle condizioni di accesso ed erogazione del sussidio;
 - f) modalità di gestione dei reclami e dei procedimenti di revoca e recupero dei sussidi indebitamente percepiti;
 - g) modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR));
 - h) modalità di rendicontazione delle somme erogate a titolo di sussidio e di monitoraggio dei dati relativi ai percettori del sussidio;
 - i) la quantificazione del rimborso per gli oneri sostenuti da INPS per il servizio di gestione della misura e i rimborsi delle spese;
 - j) la durata della convenzione, responsabilità, foro competente.

Art. 8 (Norme transitorie)

1. Ai sensi del comma 62 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2024 per l'anno 2024, in via di prima applicazione, i requisiti di cui all'articolo 2 devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In prima applicazione la Regione accrediterà all'INPS una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all'anno 2024, determinata sulla base dei beneficiari della misura comunicati da INPS, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, per coprire il fabbisogno finanziario necessario a erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi.

Art. 9 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e della legge 241/1990.

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CRITERI E PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO REGIONALE AI SENSI DEI COMMUNI DA 59 A 64 DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2024, N. 7

REQUISITI				CRITERI E PARAMETRI			
DATA POSSESSO REQUISITI	ISEE	RESIDENZA	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI INPS		PARAMETRI DI IMPORTO	CONDIZIONE	
PER IL 2024: entrata in vigore del regolamento PER IL 2025: 31.12.2024 PER IL 2026: 31.12.2025	ISEE ordinario in corso di validità, o DSU del nucleo familiare di appartenenza pari o inferiore a 15.000 euro	Residenza in Friuli Venezia Giulia	prestazioni assistenziali	pensioni sociali (anche sostitutivo di invalidità civile)	nessuno	in caso di titolarità di più tipologie di prestazioni il sussidio sarà erogato per una sola prestazione	titolare della prestazione INPS alla data della corresponsione del rateo relativo alla mensilità di GIUGNO (principio di competenza) ***.
				assegni sociali (anche sostitutivo di invalidità civile)			
			pensioni di invalidità	pensioni di inabilità per invalidi civili*	pari o inferiore al trattamento minimo al netto di maggiorazioni, rendite, incrementi		
				pensione di invalidità			
				pensione di inabilità			
				assegno ordinario di invalidità			
pensioni di vecchiaia							
pensioni ai superstiti**	pensioni di reversibilità						
	pensioni indirette						

* altri trattamenti quali l'indennità di accompagnamento o l'indennità di frequenza non sono presi in considerazione per l'accesso al sussidio

** il bonus spetta a ciascun titolare o contitolare del trattamento pensionistico in coerenza con il trattamento fiscale spettante

*** qualora il pagamento della prestazione INPS sia differito, anche il pagamento del sussidio regionale è differito

VISTO: IL PRESIDENTE